



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Lecce

AREA II – SERVIZI AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE

Servizio II – Registro delle Imprese, R.E.A. ed Attività connesse

Ufficio I

PROT. N. 0000722

LECCE,

11 GEN. 2010

TRASMISSIONE A MEZZO FAX

Al Consiglio Notarile di Lecce
Viale Lo Re, 6
73100 - Lecce

All'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Via Domenico Fontana, 20/22
73100 - Lecce

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Cicolella, 3
73100 - Lecce

Oggetto: *Situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna in formato XBRL*

L'Unioncamere ha comunicato che, unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha costituito un "Osservatorio" con lo scopo di esaminare le problematiche inerenti la professione contabile in relazione al rapporto con le camere di commercio.

Si allega un documento, condiviso dai sopracitati enti, volto a chiarire che il deposito della situazione patrimoniale relativamente ai consorzi con attività esterna deve essere effettuato mediante la modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL).

Si coglie l'occasione per ricordare che per i consorzi con attività esterna vige l'obbligo annuale di redazione della "situazione patrimoniale", da compilare e depositare al Registro delle Imprese, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Cordiali saluti

Il Conservatore
(Dr. Angelo Vincenti)

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Paola Martina)

Sede : Viale Gallipoli n. 41 - 73100 Lecce (tel. n. 0832/6841 – fax n. 0832/684310)
P.E.C. : registro.imprese@le.legalmail.camcom.it

L'obbligo di deposito della "situazione patrimoniale" dei consorzi con attività esterna in formato XBRL.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2009 il comunicato relativo alla "Disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese".

Il Ministero ha, così, concluso l'iter degli adempimenti stabiliti dal DPCM del 10 dicembre 2008 contenente le "Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti del registro delle imprese".

La tassonomia, alla quale fa riferimento il Comunicato ministeriale, è stata resa disponibile dal 16 febbraio 2009 sul sito del CNIPA alla pagina <http://www.cnipa.gov.it/site/it/normativa/tassonomiaXBRL>.

Di conseguenza, l'obbligo previsto dal citato DPCM sul deposito dei bilanci è stato assolto, in fase di prima applicazione per i bilanci riferiti all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, dalle sole società che hanno chiuso il loro esercizio successivamente al 16 febbraio 2009.

Tuttavia, tale obbligo incontra dei limiti oggettivi e soggettivi.

I **limiti oggettivi** riguardano il fatto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato DPCM l'obbligo di utilizzo del formato elettronico elaborabile (XBRL) si riferisce allo stato patrimoniale (inclusi i conti d'ordine) e al conto economico, relativamente ai quali è stata approvata la tassonomia pubblicata sul sito internet di XBRL.

I **limiti soggettivi** sono relativi, invece, all'esclusione dall'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio in formato XBRL per quelle società che adottano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione del bilancio d'esercizio e/o del bilancio consolidato, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38.

Pertanto, l'obbligo in questa fase non coinvolge:

- a) le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- b) le società, anche non quotate, che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7

settembre 2005 n.209 e le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.87;

- c) le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b).

E' stato richiesto se l'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio in formato elettronico elaborabile (XBRL) si debba applicare anche alla "situazione patrimoniale" dei consorzi con attività esterna.

La materia è regolata dall'articolo 2615 bis del codice civile, il quale dispone che le persone che hanno la direzione del consorzio con attività esterna devono redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale osservando le norme in materia di bilancio d'esercizio delle società per azioni e devono depositare la stessa all'ufficio del registro delle imprese.

Nel mese di febbraio 2010, quindi, si porrà il problema se i consorzi con attività esterna devono depositare all'ufficio del registro delle imprese la loro "situazione patrimoniale" in formato elettronico elaborabile (XBRL).

Fin dall'entrata in vigore del citato articolo 2615 bis c.c. fu posto dagli interpreti il quesito circa il valore della espressione "situazione patrimoniale" ed in particolare se equivalesse alla redazione del bilancio di cui all'articolo 2423 c.c.

La dottrina prevalente ha convenuto nell'assimilare la "situazione patrimoniale" al bilancio delle società, così come stabilito dall'art 2423 c.c., soprattutto in forza del richiamo letterale fatto dall'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre alla situazione patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

Il rinvio alla normativa del bilancio d'esercizio delle società per azioni deve essere interpretato in funzione dell'obbligo che si intende imporre agli amministratori di redigere un documento assimilabile alla "situazione patrimoniale" di cui all'articolo 2423, primo comma, c.c. a tutela dei consorziati e dei terzi creditori del consorzio stesso.

Ciò premesso si ritiene che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna i quali sono, pertanto, tenuti a depositare nel registro delle imprese le tabelle dello stato patrimoniale, compilate secondo lo standard XBRL sopra richiamato.

L'obbligo di redazione della "situazione patrimoniale" deve essere assolto ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve essere accompagnato dal deposito nel registro imprese in modo da assicurare ai terzi e ai consorziati ogni informazione utile circa la consistenza patrimoniale del fondo consortile.